

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione fallimentare

Il giudice delegato

vista l'istanza congiunta dei ricorrenti **Laura Dati** nata a Roma il 16/08/1976, c.f.: DTALRA76M56H501X e **Andrea Dati**, nato a Roma il 03/02/1969, c.f.: DTANDR69B03H501L, residenti in via Fabio Numerio 2 per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012 ;

letta la relazione dell'OCC;

ritenuta l'ammissibilità della presentazione congiunta dei due ricorsi, stante la separazione delle masse attive e passive dei ricorrenti, come indicate nel piano;

rilevato,

- che entrambi i ricorrenti sono definibili come "consumatore", ex art 6 l. 3/2012. in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale;

- che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, i ricorrenti:

non sono soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non hanno fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012 (non potendosi considerare in tale novero i ricorsi dichiarati inammissibili);

non hanno subito per cause ad essa imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 3/2012;

hanno fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

verificata la completezza della documentazione e rilevato che – allo stato – non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di legge;



ritenuto che sulla base della relazione dell'OCC che la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare non sarebbe di giovamento alla massa dei creditori, rischiando di pregiudicare la fattibilità e utilità del piano per i creditori non privilegiati;

visti gli artt. 12 bis e segg della l. 3/2012

PQM

DISPONE la sospensione della procedura esecutiva RG. n. 677/2016 del Tribunale di Roma;

Fissa l'udienza per la convocazione dei creditori per la data del 13 luglio 2022 ore 17.00

dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante il sito www.tribunale.roma.it.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente a all'OCC.

Roma, li 16 maggio 2022

Il giudice

Dott. Barbara Perna

